

Stato patrimoniale/2

I PRINCIPI CONTABILI OIC 16, 24 E 9

Immobilizzazioni materiali, conta l'uso che si fa del bene

Iscrizione e valutazione in base alla destinazione e non per natura

PAGINA A CURA DI
Paola Carrara

Diverse sono le criticità che derivano dall'applicazione delle regole declinate nei principi contabili Oic 16, 24 e 9, criticità che spesso derivano da difficoltà applicative o, in determinate situazioni, dall'applicazione di vere e proprie politiche contabili non in linea con la normativa, che coinvolgono i redattori del bilancio e nel contempo possono mettere in difficoltà sindaci e revisori per i controlli e le responsabilità a questi attribuiti.

LA PRIMA CRITICITÀ

Una prima criticità, relativamente alle immobilizzazioni materiali, si può ravvisare già nella fase di prima contabilizzazione, come indicato nel principio contabile Oic 16, laddove si assista (erroneamente) all'iscrizione in tale categoria di beni non destinati all'uso durevole, non essendo la natura del bene, dell'utilizzo che la società intende farne, a rappresentare la discriminante in termini di classificazione e, di conseguenza, di valutazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni materiali di un bene non

destinato a uso durevole comporta, infatti, la sovrastima del risultato economico, in quanto il bene stesso sarà assoggettato ad ammortamento lungo la vita utile per esso stimata, anziché incidere interamente sui costi d'esercizio. Tale tematica si presenta con una certa frequenza con riferimento al valore o alla vita utile di un bene iscritto tra le immobilizzazioni materiali generando, in caso di iscrizione tra le immobilizzazioni materiali, un effetto distortivo nei confronti del risultato economico della società.

LA SECONDA CRITICITÀ

Una seconda criticità, è riscontrata durante l'iscrizione delle immobilizzazioni immateriali come indicato nel principio Oic 24. In considerazione della natura intangibile di tali attività, risulta rilevante l'analisi dei requisiti alla base della "capitalizzabilità", ovvero dell'iscrivibilità di tali poste tra le immobilizzazioni anziché tra i costi di conto economico.

Con particolare riferimento ai costi di impianto e ampliamento e ai costi di sviluppo, lo stesso codice civile stabilisce che l'iscrizione può avvenire solo con il consenso del Collegio sindacale, ove esistente. In tali situazioni, l'organo di controllo pretenderà la presenza di documentati piani economici della società, dai quali risultino le condizioni gestionali, produttive e di mercato necessarie per consentire l'iscrizione di tali oneri nell'attivo immobilizzato: il mero so-

stenimento di costi alla base dei quali vi sia l'intento di ottenere uno sviluppo o un accrescimento dell'attività operativa dell'impresa non è infatti sufficiente a sostenerne l'iscrizione nell'attivo immobilizzato. La produzione della necessaria documentazione è possibile in presenza di un buon sistema di controllo di gestione, che possa documentare inerenza ed esatta attribuzione degli oneri rispetto al progetto di sviluppo sottostante. È riscontrabile una certa criticità anche nella fase valutazione delle immobilizzazioni successivamente alla loro prima iscrizione, con particolare riferimento alla stima della vita utile e alla determinazione dell'eventuale perdita durevole di valore. Tale valutazione comporta, innanzitutto, la ripartizione dell'investimento effettuato mediante il meccanismo dell'ammortamento. La definizione e la stima della "vita utile" di un bene iscritto tra le attività immobilizzate, proprio per le differenti variabili da considerare e dato l'alto grado di soggettività, può rappresentare un elemento di particolare attenzione sia per i redattori del bilancio che per gli organi di controllo. La vita utile infatti non rappresenta la durata fisica dell'immobilizzazione, bensì la sua durata economica e non dipende solo dalle caratteristiche del bene in sé, ma anche dal contesto nel quale esso si trova ad essere utilizzato. Per tale ragione, la vita utile residua di un'immobilizzazione può essere soggetta ad un successivo processo di revisione di stima, con la conseguente necessità di fornire adeguata informa-

LE DEFINIZIONI



Immobilizzazioni materiali

-Spese di manutenzione: l'iscrizione tra le immobilizzazioni materiali comporta una sovrastima del risultato economico, se non forniscono un apporto incrementativo al valore o alla vita utile di un bene iscritto tra le immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali

-Costi addestramento e qualifica del personale: solo nel contesto di fasi di start up, sviluppo, riconversione o ristrutturazione aziendale risulta ammissibile l'iscrizione nell'attivo immobilizzato di tali costi

-Costi straordinari riduzione del personale, quali gli incentivi all'esodo: la capitalizzazione di tali costi non è consentita dai principi contabili, trattandosi di oneri volti all'eliminazione di un fattore produttivo e che si contestualizzano in una fase della vita dell'impresa nella quale la loro recuperabilità è aleatoria e certamente in dubbio

tiva in nota integrativa su:

- ragioni del cambiamento;
- criteri seguiti per la determinazione del cambiamento di stima;
- effetti del cambiamento e relativa incidenza fiscale.

La valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali successivamente alla loro prima iscrizione comporta inoltre la necessità di verificare, in corrispondenza di ogni data di riferimento del bilancio, la presenza di eventuali indicatori di perdita durevole di valore, ai sensi di quanto stabilito dal principio contabile nazionale Oic 9. A tale proposito, le attenzioni per i redattori del bilancio e, quindi per i soggetti deputati al controllo dello stesso devono concentrarsi su due fronti: da un lato, le situazioni in cui non si procede ad effettuare alcun processo volto ad identificare la presenza di indicatori che possano far ritenere di essere in presenza di una perdita durevole di valore e, dall'altro lato, le situazioni in cui, pur ravvisata la presenza di tali indicatori, il necessario e conseguente test di impairment di cui al principio Oic 9 non viene eseguito secondo un corretto approccio metodologico, conducendo quindi ad un risultato distortivo, che generalmente conduce a una sottovalutazione delle perdite. Entrambe le situazioni evidenziate, oltre a creare effetti distortivi dei dati di bilancio, sono sintomatiche di un sistema di controllo interno non adeguato e correttamente funzionante, in quanto non in grado di condurre a stime ragionevoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Titoli e partecipazioni immobilizzate. I principi contabili Oic 20 e Oic 21

Decisiva la volontà di investire nel lungo periodo

La discriminante per la classificazione tra attivo immobilizzato o attivo circolante per i titoli (partecipativi e di debito) è rappresentata, oltre che dalle caratteristiche dello strumento (che devono essere tali da poterlo considerare un investimento durevole), anche dalle effettive intenzioni della direzione aziendale e dall'effettiva capacità dell'azienda stessa di detenere lo strumento nel proprio portafoglio per un periodo prolungato, rinunciando così all'opzione di realizzo.

La classificazione di uno strumento finanziario nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante ha anche inevitabili conseguenze di natura economica, in considerazione dei diversi criteri di valutazione successivi alla data di prima

iscrizione (costo ammortizzato con svalutazione solo in caso di perdita durevole per l'attivo immobilizzato e minore tra costo ammortizzato e valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato per l'attivo circolante).

Nell'ottica dell'attività di controllo di sindaci e revisori, non è sufficiente analizzare le caratteristiche del titolo acquistato dalla società, ma sarà necessario contestualizzare l'operazione di acquisto rispetto alle intenzioni sottostanti (documentate per esempio nei verbali dei consigli di amministrazione), nonché analizzare la sostenibilità dell'investimento rispetto alle condizioni finanziarie della società.

Sempre in tema di classificazio-

ne di titoli di debito e partecipazioni, una criticità rilevante, oggetto di apposita trattazione da parte dei principi contabili Oic 20 e Oic 21, riguarda i casi di cambio di destinazione ovvero le decisioni, prese in un momento successivo rispetto all'iscrizione iniziale, di trasferire titoli o partecipazioni dall'attivo immobilizzato all'attivo circolante o viceversa. A tale proposito, i principi contabili stabiliscono che il cambio di destinazione è ammissibile solo in determinate circostanze quali ad esempio: cambio della strategia; cambio di proprietà; rinnovo dell'organo amministrativo.

Il cambio di destinazione non può mai avvenire in esecuzione di mere politiche contabili finalizzate a raggiungere obiettivi in ter-

mini di risultato economico, anche traendo vantaggi dall'andamento del mercato; il valore di iscrizione nella nuova categoria è comunque sempre pari all'ultimo valore risultante dall'applicazione, sino al cambio di destinazione, dei criteri valutativi della categoria di provenienza.

Con riferimento alla valutazione successiva alla prima iscrizione delle immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli di debito, rilevante è il monitoraggio della capacità dell'emittente di far fronte ai propri impegni in termini di pagamento dei flussi, in linea capitale o interessi, contrattualmente previsti. Solo un indicatore di incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali da parte del-

l'emittente, può far ritenere non più recuperabile il valore del titolo detenuto.

Nel caso invece di immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni, la principale criticità valutativa successiva alla prima iscrizione è rappresentata dall'analisi circa la sussistenza di un'eventuale perdita durevole di valore. La mancata contabilizzazione di perdite durevoli di valore di una partecipazione detenuta, nonostante la presenza di indicatori, comporta un'alterazione dei risultati economici di bilancio, oltre ad essere sintomo di procedure amministrative-contabili non perfettamente funzionanti ed adeguate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA